

ARS



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

DDL Costituzionale A.S. N. 1541

Parere dell'Assemblea sul DDL costituzionale A.S. n. 1541 recante:
"Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale."

Documento n. 13 - 2025

Servizio Studi
XVIII Legislatura - settembre 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

1. IL PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLO STATUTO SPECIALE E LA FUNZIONE CONSULTIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA	4
2. I CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE A.S. N. 1541 TRASMESSO DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.....	6
3. LA FONTE NORMATIVA COMPETENTE A INTRODURRE LA DISCIPLINA DEL DEPUTATO SUPPLENTE.....	7
<i>BOX 1: L'IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO</i>	9
4. IL CONSIGLIERE REGIONALE SUPPLENTE IN ALCUNE REGIONI ORDINARIE	12
5. LA DEROGA AL PRINCIPIO DEL LIBERO MANDATO PARLAMENTARE	13
<i>BOX 2: LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DALLA CARICA NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE.....</i>	15
<i>BOX 3: LO STATUS ECONOMICO DEI DEPUTATI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI</i>	16

1. Il procedimento di modifica dello Statuto speciale e la funzione consultiva dell'Assemblea regionale siciliana

Il Governo della Repubblica, per il tramite del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, ha trasmesso in data 5 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto speciale il Disegno di Legge Costituzionale n. 1541 (Iniziativa dei senatori Malan e Gasparri) - Comunicato alla Presidenza il 18 Giugno 2025 recante: “*Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale*”.

Il DDL in esame modifica l'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione siciliana allo scopo di introdurre nell'ordinamento della Regione la figura del deputato supplente.

Sotto il profilo procedurale si rammenta che, ai sensi dell'articolo 116, comma 1, Cost., gli Statuti delle Regioni speciali, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, sono adottati con legge costituzionale, ossia secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale.

A sua volta, l'articolo 41 ter, comma 1, dello Statuto speciale siciliano, ribadisce che per le modificazioni dello Statuto è necessario adottare il procedimento previsto per le leggi costituzionali.

Il comma 2 del predetto articolo prevede che l'iniziativa per la modifica dello Statuto possa essere esercitata anche dall'Assemblea regionale siciliana.

Il comma 3 del medesimo articolo 41-ter prevede che per le modifiche che siano invece di iniziativa del Governo o del Parlamento nazionale debba essere acquisito il parere dell'Assemblea regionale siciliana che deve esprimersi entro due mesi.

Il comma 4 chiarisce che le modifiche statutarie così approvate non sono sottoposte a “referendum nazionale”.

Dal combinato disposto delle disposizioni costituzionali (138 Cost. e 41 ter St.) appena citate, si evince che lo Statuto speciale siciliano, al pari degli altri statuti speciali di autonomia, può essere modificato solo a seguito dell'approvazione di una legge costituzionale da parte del Parlamento nazionale, con un procedimento che coinvolge anche l'Assemblea regionale siciliana.

Detta legge costituzionale pertanto:

1. Dovrà essere esaminata e approvata in prima deliberazione e nel medesimo testo da ciascuna delle due Camere;
2. Decorsi non meno di tre mesi dall'ultima deliberazione dovrà essere nuovamente approvata in seconda deliberazione (o votazione) da entrambe le Camere;
3. In seconda votazione la legge costituzionale dovrà essere necessariamente approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
- 4. Diversamente dalle altre leggi costituzionali, quelle che modificano gli Statuti speciali non sono sottoponibili al referendum confermativo previsto dall'art. 138**

Cost. (art. 41 ter, comma 4, St.), sicché una volta approvate in seconda votazione con la maggioranza speciale prescritta dalla Costituzione sono promulgate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrano in vigore entro l'ordinario termine di 15 giorni dalla pubblicazione o nel diverso termine previsto dalla medesima legge costituzionale.

5. Qualora, come nel caso del DDL in esame, l'iniziativa per la modifica dello Statuto speciale provenga dal Governo o dal Parlamento nazionale, si apre un sub-procedimento di carattere consultivo previsto dal predetto articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto: occorre infatti **acquisire sul DDL di modifica il parere obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea regionale siciliana che si esprime entro due mesi. Nel caso di specie, il termine suddetto scade il 4 ottobre p.v.**

Deve precisarsi che non è dato, peraltro, ravvisare alcuna forma di silenzio significativo rispetto allo scadere dei due mesi previsti dal comma 3 dell'articolo 41-ter, dal momento che il termine in parola deve ritenersi meramente ordinatorio. Pertanto, l'Assemblea mantiene anche oltre il detto termine il potere di esprimersi; decorsi i due mesi, però, il Parlamento della Repubblica ha facoltà di procedere.

Nella prassi sino ad ora seguita, detto parere viene acquisito nel corso della prima lettura, durante l'esame in Commissione da parte della Camera chiamata ad esaminare ed esprimersi per prima sul DDL e, quindi, nella fase iniziale del complesso *iter* procedurale appena riferito.

6. L'istruttoria in ordine all'espressione del suddetto parere è affidata alla Commissione competente per materia che, ove costituita, è la Commissione speciale "Statuto e materia statutaria. La Commissione competente predispone ed approva una relazione corredata da una proposta di parere favorevole o contrario per l'Aula. La proposta di parere favorevole può essere articolata con eventuali osservazioni o proposte di modifica al testo in esame.

7. La relazione, una volta votata dalla Commissione, verrà poi trasmesso all'Aula che procederà, su proposta della predetta Commissione competente che riferisce all'Assemblea, all'espressione di un parere che, a sua volta, potrà essere favorevole, favorevole con osservazioni o contrario.

8. L'Aula si esprimerà **attraverso una delibera non legislativa** rispetto alla quale sono ammesse tutte le modalità di voto previste dal Regolamento Interno.

2. I contenuti del disegno di legge costituzionale A.S. n. 1541 trasmesso dal Governo della Repubblica

L'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale **mira a introdurre una modifica all'articolo 9 dello Statuto speciale.**

Questo articolo **costituisce la cornice costituzionale di riferimento per la disciplina della forma di governo e del funzionamento degli organi regionali, che la Regione è chiamata a regolamentare attraverso** l'approvazione di una legge regionale rinforzata, in quanto approvata con un procedimento aggravato rispetto alle leggi regionali ordinarie, cosiddetta "**legge statutaria**".

La lettera dell'art. 9, comma 3, nella sua attuale formulazione, infatti, recita che “in armonia con la Costituzione [...] l’Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l’ufficio di deputato e con la titolarità di altre cariche e uffici nonché i rapporti tra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione”.

Il DDL in esame introduce espressamente già a livello statutario e, quindi, costituzionale, l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di deputato regionale, prevedendo l'obbligatoria supplenza del deputato regionale chiamato a svolgere l'incarico assessoriale. **Viene così introdotta la figura del deputato supplente demandandone la sua concreta attuazione alla successiva modifica della c.d. legge statutaria.**

Il DDL in esame prevede espressamente che la modifica della legge statutaria volta a dare attuazione al meccanismo della supplenza del deputato nominato assessore e all'introduzione del deputato supplente non debba essere sottoposta al referendum confermativo previsto dall'art. 17 bis dello Statuto.

Il DDL prevede, da ultimo, che **con apposita legge regionale**, quindi una **legge diversa da quella c.d. statutaria, verrà disciplinato lo status giuridico ed economico** dell'Assessore temporaneamente sospeso dalla carica di deputato dell'ARS.

L'articolo 2 prevede che la legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La fonte normativa competente a introdurre la disciplina del deputato supplente

Con riguardo alla fonte normativa competente a prevedere la supplenza del deputato regionale rispetto al deputato nominato assessore, che viene temporaneamente sospeso dalla carica, è necessaria una modifica dello Statuto speciale e, quindi, l'adozione di una fonte di rango costituzionale approvata secondo il procedimento testé descritto.

Invero, se la novella legislativa si fosse limitata ad introdurre esclusivamente una ipotesi di incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di deputato regionale, tale disciplina sarebbe potuta rientrare fra i contenuti di quelle leggi regionali “statutarie”, di cui all'art. 9, comma 3 dello Statuto della Regione siciliana da approvare a maggioranza qualificata e, poi, da sottoporre ad eventuale referendum confermativo ai sensi dell'art. 17 bis dello Statuto stesso.

Come già rammentato, la lettera dell'art. 9, comma 3, infatti, recita che “in armonia con la Costituzione [...] l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato e con la titolarità di altre cariche e uffici nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione”.

Si rammenta che, attualmente, la legge regionale n. 26 del 2020, ossia la c.d. legge statutaria, ha disciplinato all'articolo 4 la composizione della Giunta regionale prevedendo che per la nomina ad Assessore si applichino le cause di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità previste per la carica di deputato regionale.

Ciò detto, la previsione dell'incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di deputato si accompagna alla temporanea sospensione dall'esercizio delle funzioni del deputato nominato Assessore e alla previsione dell'istituto della sua supplenza tramite, appunto, l'introduzione della figura del deputato supplente. Si tratta di una previsione che, in base alla lettera dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto appena richiamato, esula dai contenuti della c.d. legge statutaria poiché non si limita a introdurre una ipotesi di incompatibilità tra l'ufficio di deputato e quello di Assessore e, per di più, incide sulla composizione dell'Assemblea regionale siciliana, così come disciplinata dall'articolo 3 dello Statuto speciale di autonomia, quantomeno sotto due diversi profili:

1. Viene modificata la composizione dell'Assemblea prevista dallo Statuto speciale perché, pur rimanendo fermo il numero di settanta deputati chiamati all'esercizio delle relative funzioni, in forza della nomina ad assessore di uno o più deputati e dell'attivazione della supplenza, si determina una scissione tra la qualifica di deputato regionale e l'esercizio delle funzioni di deputato.

Infatti, la qualifica di deputato regionale continuerà a spettare anche ai deputati che vengano nominati assessori e che, di conseguenza, in forza dell'incompatibilità che si intende introdurre, vengano “temporaneamente” sospesi dalla carica e sostituiti dai supplenti. Detti deputati nominati assessori, in qualsiasi momento, dimettendosi o venendo revocati dal Presidente della Giunta, tornerebbero ad esercitare anche le funzioni di deputato al posto dei supplenti (che si troverebbero in una condizione di naturale instabilità della carica) mantenendo, quindi, intatta la loro qualifica di deputato regionale

ma senza esercitarne le funzioni per il periodo in cui saranno chiamati ad essere componenti della Giunta.

A loro volta, i supplenti, per tutto il tempo in cui saranno chiamati all'esercizio della supplenza, oltre a rivestire la qualifica di deputato, ne eserciteranno anche le relative funzioni assieme ai deputati effettivi.

In definitiva, accanto ai settanta deputati dell'ARS, tra effettivi e supplenti, chiamati ad esercitare le relative funzioni, ve ne saranno altri, in numero massimo di dodici, che pur non esercitando temporaneamente le funzioni di parlamentari, manterranno la relativa qualifica.

2. Si introdurrebbe un criterio “mobile” per fare parte dell’Assemblea stessa, come del resto già ampiamente sostenuto nell’impugnativa del Commissario dello Stato relativa all’art. 36 della L. R. n. 7 del 2005.

Detta previsione, infatti, era già stata impugnata dal Commissario dello Stato, con ricorso del 13 agosto 2004, e non è entrata mai in vigore, a seguito della pubblicazione della legge con omissione delle parti impugnate e conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 169 del 2005.

Box 1: L'IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO

La regione siciliana nella legge elettorale approvata nell'agosto 2004 e confermata con apposito referendum popolare ai sensi dell'art. 17 bis nel maggio 2005, aveva previsto una disposizione (art. 36 della l.r. n. 7/2005) relativa al deputato supplente con le caratteristiche che sono descritte in seguito. **La norma, che con disposizioni di analogo tenore veniva riprodotta anche per i consiglieri comunali e provinciali, ricollegava la supplenza ad una fattispecie particolare, prevedendo implicitamente l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di deputato.** L'art. 36 difatti disponeva che al deputato che assumesse la carica di assessore si applicasse la misura della sospensione temporanea dalle funzioni di deputato per tutta la durata dell'incarico di governo. Al deputato sospeso si prevedeva poi che subentrasse il primo dei non eletti della medesima lista e circoscrizione. Tale supplenza, tuttavia, veniva a cessare nel caso in cui il deputato tornava a esercitare il proprio mandato. La norma, in ultimo, prevedeva che al deputato nominato assessore venisse computato tutto il periodo trascorso quale componente di giunta ai fini economici e previdenziali.

Il Commissario dello Stato, aveva lamentato i seguenti vizi di legittimità costituzionale nei confronti della predetta disposizione:

- A) **incide sulla composizione dell'Assemblea regionale siciliana che è materia riservata allo Statuto chiamato a disciplinare l'Assemblea stessa (e non soltanto stabilendo il numero dei suoi componenti) con norme che non possono essere integrate o modificate con una ordinaria legge regionale”;**
- B) prevede “inedite modalità di ingresso in Assemblea di altri deputati”, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 9 dello Statuto. “Ciò non significa –precisa il Commissario dello Stato- che alla legge elettorale, materia in cui la Regione ha competenza esclusiva, sia precluso qualsiasi intervento in materia, ma ciò potrebbe avvenire soltanto in attuazione di una specifica disposizione statutaria, che nella specie manca del tutto, né la disciplina che si vuole dettare con la norma in considerazione rientra in qualsiasi altra delle competenze legislative regionali;
- C) introduce il principio della supplenza nelle cariche elettive “ben diverso da quello della surroga, che non soltanto non è assolutamente rinvenibile nello Statuto siciliano nella costituzione della Repubblica o tra i principi generali dell'ordinamento, ma appare anzi lesivo del principio di rappresentatività che non ammette soluzione di continuità”;
- D) introduce un allargamento dell'elettorato passivo, il che non rientra nelle competenze della Regione, se non con il rispetto dei presupposti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 84/1994);
- E) la “supplenza” non è assimilabile alla sostituzione, ai sensi dell'art. 3 della L. 30/1994, del deputato sospeso ai sensi della L.16/1990, ipotesi prevista per assicurare il funzionamento dell'organo parlamentare nel caso di contestuali e/o concomitanti provvedimenti giudiziari nei confronti di deputati, con il conseguente rischio di paralisi dell'attività legislativa o l'impossibilità di costituzione degli organi interni (ad es. le Commissioni permanenti);
- F) in ultimo si contesta la mancanza di copertura finanziaria e la duplicazione dell'erogazione dei trattamenti pensionistici in favore del deputato titolare e di quello supplente, in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione

In definitiva, **la legge statutaria è competente a disciplinare**, nel rispetto dei principi ricavabili dalla costituzione e dallo statuto speciale di autonomia, la forma di governo della Regione, ossia la composizione della giunta regionale e i rapporti tra il Presidente della Giunta, la Giunta stessa e l'Assemblea regionale e l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con altri Uffici **ma non è idonea a disciplinare la composizione dell'ARS trattandosi, in questo caso, di materia riservata allo Statuto speciale e, quindi, ad una disciplina di rango costituzionale.**

Lo stesso dicasì per la legge chiamata, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, a disciplinare con procedimento rinforzato il sistema elettorale dell'Assemblea, materia su cui la Regione ha competenza legislativa esclusiva **ma pur sempre nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale di autonomia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.**

Sotto questo profilo si riscontra una netta similarità tra la disciplina della composizione del Parlamento nazionale e quella delle Assemblee elettive delle Regioni speciali, con una netta distinzione rispetto alla disciplina della composizione dei Consigli regionali delle Regioni ordinarie. Infatti, la composizione dei consigli regionali delle Regioni ordinarie è demandata ai singoli statuti secondo criteri stabiliti dal legislatore ordinario, che vi ha provveduto con l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.

Di contro, la disciplina della composizione dell'ARS e dei Consigli regionali delle Regioni speciali è riservata alla Costituzione e agli Statuti speciali approvati con legge costituzionale. Tale distinzione tra le fonti idonee a disciplinare la composizione delle Assemblee elettive delle regioni speciali e la composizione dei Consigli regionali delle Regioni ordinarie si evince nettamente anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012.

Di conseguenza, il DDL in esame per il prescritto parere dell'ARS presentato al Senato della Repubblica interviene con una legge di rango costituzionale direttamente sui contenuti dello Statuto speciale per introdurre il predetto meccanismo della supplenza del deputato nominato Assessore regionale, demandandone poi l'attuazione alle altre fonti regionali competenti.

Contenuti della sentenza n. 198 del 2012

La Corte costituzionale, è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 del D.L. n. 138 del 2011 i quali, tra l'altro, hanno fissato il limite massimo al numero di componenti dei consigli regionali in relazione alla popolazione della Regione e previsto delle sanzioni di carattere finanziario per le Regioni speciali che non si fossero adeguate a detti parametri dettati dal legislatore statale per le Regioni ordinarie.

La Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 14, ha chiarito che *“la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'art. 116 Cost. L'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni”*.

Di contro, con riferimento alle Regioni ordinarie è pervenuta ad esiti differenti ritenendo che il legislatore ordinario statale potesse dettare delle disposizioni di principio relative alla composizione del consiglio regionale statuendo che *“In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione”*.

4. Il Consigliere regionale supplente in alcune regioni ordinarie

L’istituto della supplenza temporanea applicato alla carica elettiva di consigliere regionale è stato introdotto con apposita norma in altro ordinamento regionale, in particolare, per primo nella regione Umbria.

L’articolo 66 dello Statuto umbro così recitava: “*Incompatibilità e supplenza. 1) La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale. 2) Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di Assessore. 3) Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato Assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale*”.

Tale disposizione, configura un’ipotesi di incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e di assessore, in connessione con la figura del consigliere supplente. **La disposizione, in seguito all’impugnazione in via principale da parte dello Stato, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004. La Consulta ha ritenuto le norme di cui al citato articolo 66 costituzionalmente illegittime per contrasto con l’articolo 122 della Costituzione, il quale riserva espressamente alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta, nonché dei Consiglieri regionali non rientrando la materia nella disciplina della forma di governo e dell’organizzazione della Regione che l’articolo 123 Cost. rimette alla competenza dello Statuto regionale.**

Si segnala che, dopo la pronunzia della Corte costituzionale n. 378 del 2004 concernente la Regione Umbria, il Governo centrale si è atteggiato diversamente nel corso del tempo, con riferimento alla figura del consigliere regionale supplente.

Riguardo alla sua introduzione **nella Regione Calabria, il Consiglio dei Ministri (delibera del 30 giugno 2014) ha impugnato la disposizione regionale, poi abrogata prima del giudizio della Corte, oltre che per ragioni di competenza della fonte statutaria, affermando che “Inoltre, la previsione del "consigliere supplente" viola il principio del divieto di mandato imperativo previsto dall’articolo 67 della Costituzione, in quanto il consigliere supplente è soggetto a revoca da parte del supplito ove questo cessi dalle funzioni di assessore”.**

Per completezza, occorre segnalare, però, che la figura del **consigliere regionale supplente** è stata **introdotta in alcune regioni ordinarie (Molise, Abruzzo, Lombardia e Piemonte) senza che la sua previsione sia stata oggetto di impugnativa**.

Si rammenta, inoltre, che anche la Regione Toscana, aveva disciplinato al comma 3 dell’articolo 35 del proprio Statuto di autonomia la figura del consigliere regionale supplente ma ha successivamente abrogato la disposizione in parola.

5. La deroga al principio del libero mandato parlamentare

Da ultimo, deve aggiungersi che **la previsione del deputato supplente, anche per le ragioni poc'anzi esposte in ordine all'introduzione di un criterio mobile di composizione dell'Assemblea, sembra derogare al principio del divieto di mandato imperativo disciplinato dall'art. 67 della Costituzione** e, con riferimento alla Regione Siciliana, dall'articolo 3, comma 6, dello Statuto speciale ove è sancito che i deputati dell'ARS rappresentano l'intera Regione (e invero, per le Regioni ordinarie, è espressamente prescritto dall'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 che detta disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

Il “deputato supplente” ricoprirà infatti la carica elettiva in una posizione di “naturale instabilità” in quanto sottoposta alla “condizione meramente potestativa” rappresentata dalla revoca, da parte del Presidente della Regione, dell'assessore in origine titolare della carica che, una volta revocato, tornerà in seno all'Assemblea al posto del supplente (che tornerà a ricoprire la posizione di primo dei non eletti).

Anche sotto questo aspetto, pertanto, la sua introduzione necessita di una disposizione costituzionale di modifica dello Statuto, come quella di cui al DDL in esame per il parere, che deroghi all'applicazione del suddetto principio di cui all'art. 67 Costituzione e articolo 3, comma 6, dello Statuto speciale siciliano.

Sul punto, si veda quanto già segnalato con riguardo all'introduzione nella Regione Calabria del consigliere regionale supplente.

Con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale instaurato avverso l'art. 66 della delibera statutaria della Regione Umbria e poi culminato con la sentenza n. 378 del 2004 già richiamata, per completezza si riportano alcune delle censure sollevate da un consigliere di minoranza intervenuto nel corso del giudizio. Si precisa che tale intervento è stato dichiarato inammissibile dalla Corte, che, pertanto, non ha considerato le suddette censure per la dichiarazione di incostituzionalità.

A giudizio dell'interveniente la disposizione in questione violerebbe: l'art. 122, comma 1, Cost., in quanto introdurrebbe la figura del Consigliere supplente o subentrante, non prevista dalla norma costituzionale, che affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali circa le incompatibilità dei Consiglieri regionali; **l'art. 67 della Costituzione**, in quanto **in contraddizione con il divieto di mandato imperativo, nonché l'art. 3 Cost., dal momento che il consigliere “reggente” avrebbe uno status differenziato, con minori garanzie, rispetto al titolare**. Egli, infatti, non godendo della inamovibilità, potrebbe essere sostituito in ogni momento ove il supplito tornasse alla sua originaria funzione di consigliere. In tal modo, però, **la revoca del consigliere supplente sarebbe operata non dal corpo elettorale ed alla fine del mandato – come imporrebbbe il principio sancito dall'art. 67 Cost. – ma dall'Esecutivo regionale cioè dall'organo sottoposto al controllo politico del Consiglio, così che “il controllato potrebbe rimuovere a piacimento (...) il controllore”**. Per di più, il mandato del consigliere supplente sarebbe interrotto, così “spezzando lo stesso rapporto di rappresentanza politica”.

Si ribadisce che tali considerazioni non sono state tenute in considerazione dalla Corte per la dichiarazione di incostituzionalità, basata esclusivamente su quel vizio di competenza sopra ricordato.

Box 2: La sospensione temporanea dalla carica nella legislazione statale e regionale

Quanto alle ipotesi di sospensione temporanea dalla carica, si rammenta che la normativa statale ha previsto la sospensione del consigliere regionale (così come quella di altre cariche elettive) in seguito alla sua sottoposizione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale (legge n. 55 del 1990) o a seguito di sentenza di condanna non definitiva o in caso di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare nei suoi confronti (articolo 8 del D.lgs. n. 235 del 2012, c.d. “legge Severino”) per un periodo comunque **non superiore a diciotto mesi** (o dodici mesi dalla sentenza, anche non definitiva, di rigetto dell’impugnazione).

Nel caso di sospensione ai sensi della citata normativa statale, trova applicazione l’articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1951 in forza del quale *“Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l’ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell’articolo 2-bis.”*

La legislazione appena richiamata prevede in buona sostanza il seguente meccanismo: il deputato regionale che incorre in una causa di sospensione viene sostituito dal primo dei non eletti della sua lista che gli subentra a tutti gli effetti e con tutte le prerogative connesse alla carica di deputato regionale. **Il deputato temporaneamente sospeso, tuttavia, ha diritto a un’indennità ridotta, prevista da apposite leggi regionali; in Sicilia si tratta della legge n. 20 del 1994.** Qualora la sospensione dovesse cessare nell’arco della legislatura il deputato regionale viene reimmesso pienamente nell’esercizio delle sue funzioni, mentre il deputato che gli era subentrato perde il relativo status.

Diversa da questa ipotesi è quella della **surrogazione** che si verifica quando un deputato cessa definitivamente dalla carica per dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, morte o qualsiasi altra causa. In questo caso il subentro del deputato primo dei non eletti è definitivo; esso è regolato sempre dalla legge elettorale regionale anzidetta (art.60 l.r.n.29/1951 e successive modifiche ed integrazioni) che, peraltro, prevede l’utilizzazione della lista provinciale corrispondente, anche nel caso in cui a rendersi vacante sia un seggio della lista regionale, innovando sul punto la materia rispetto al passato.

Anche le altre regioni speciali hanno adottato discipline sostanzialmente identiche a quelle della Regione Siciliana (Sardegna L.R. 6-3-1979 n. 7, art. 84 bis; Valle D’Aosta L.R. 21-8-1995 n. 33, art. 27; Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma L.P. 19-9-2017 n. 14, art. 62; Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma L.P. 5-3-2003 n. 2, art. 8; Friuli-Venezia Giulia, Delib.C.R. 6-10-2005, art. 21) le quali prevedono che al consigliere regionale sospeso ai sensi della normativa nazionale subentri per il periodo di durata della sospensione un consigliere regionale espressamente qualificato dalla normativa regionale citata come “supplente”.

Box 3: Lo Status economico dei deputati e degli Assessori regionali

Il DDL costituzionale in esame per il parere demanda ad una successiva legge regionale la disciplina dello status giuridico ed economico dell'Assessore temporaneamente sospeso dalla carica di deputato dell'ARS.

Si rammenta che attualmente lo status economico degli Assessori e dei deputati dell'ARS è disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 2014. In particolare, l'art. 2 della legge in parola prevede:

Al comma 1, che le disposizioni relative all'indennità per i deputati regionali (di cui alla l.r. n. 44 del 1965) si applicano entro il limite massimo di 11.100 euro lordi mensili.

Al comma 3 che ai competenti organi interni dell'Assemblea regionale siciliana sia affidato il compito di definire, tramite un'apposita disciplina, le cariche interne per le quali è prevista un'indennità di funzione, stabilendo che tali importi non possano superare i 2.700 euro lordi mensili.

Al comma 4, il quale sostituisce l'articolo 1 di una precedente legge (la L.R. 30 gennaio 1956, n. 8) con un nuovo testo, si specifica poi che **ai deputati regionali nominati Assessori regionali spetta un'indennità aggiuntiva come Assessore, pari all'indennità di funzione del Presidente di Commissione legislativa permanente.**

Agli Assessori regionali che non sono deputati regionali viene corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo di 11.100 euro lordi mensili.

I predetti oneri gravano sul bilancio della Regione per quel che attiene all'indennità corrisposta agli Assessori che non siano deputati e per quel che concerne l'indennità aggiuntiva corrisposta agli Assessori che ricoprano la carica di deputati. Gravano invece sul bilancio dell'Assemblea gli oneri derivanti dall'indennità corrisposta ai deputati e ai deputati che ricoprano la carica di Assessore (fatta eccezione per la predetta indennità aggiuntiva). Parimenti, gravano sul bilancio della medesima Assemblea gli oneri previdenziali dei deputati e degli Assessori che siano deputati.

La legge regionale che sarà chiamata a disciplinare lo status economico dell'Assessore temporaneamente sospeso dovrà comunque tenere in considerazione la disciplina appena richiamata.